

8. Con riferimento all'Articolo 24, paragrafo 1, primo periodo:


L'autorità competente dello Stato contraente a cui è stato sottoposto il caso di procedura amichevole effettua tempestivamente una procedura di notifica con l'autorità competente dell'altro Stato contraente per i casi in cui detta autorità competente non consideri fondato il reclamo del contribuente.

IN FEDE DI CIÒ, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Montevideo, 1° marzo 2019

Fatto a, il, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, spagnola e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o sull'applicazione, prevarrà il testo in inglese.

Per la Repubblica Italiana



Per la Repubblica Orientale dell'Uruguay

